

DELIBERAZIONE 17 FEBBRAIO 2026

34/2026/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 490/2025/R/GAS, RELATIVE AI CREDITI NON RISCOSSI DA SNAM RETE GAS AFFERENTI ALLE PARTITE ECONOMICHE DEL BILANCIAMENTO, INSORTE NEL PERIODO 1° DICEMBRE 2011 – 23 OTTOBRE 2012

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1374^a riunione del 17 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/1938 del 25 ottobre 2017 (di seguito Regolamento 2017/1938);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 539/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas e il *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema*

relativamente al periodo 1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con deliberazione 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1° dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 con la deliberazione 444/2012/R/gas”;

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 608/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 608/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas che approva il Testo integrato del Bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2025, 490/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 490/2025/R/gas);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 21 aprile 2017, n. 942 (di seguito: sentenza 942/2017);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 1630 (di seguito: sentenza 1630/2020);
- la comunicazione dell’Autorità del 25 marzo 2019 (prot. Autorità 7335 in pari data);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam o responsabile del bilanciamento) del 2 maggio 2019 (prot. Autorità 11525 del 7 maggio 2019);
- la comunicazione di Snam del 12 gennaio 2024 (prot. Autorità 3003 di pari data);
- la comunicazione di Snam del 7 aprile 2025 (prot. Autorità 24448 dell’8 aprile 2025);
- la comunicazione dell’Autorità del 7 agosto 2025 (prot. Autorità 56115 del 7 agosto 2025);
- la comunicazione di Snam del 22 settembre 2025 (prot. Autorità 65542 del 23 settembre 2025);
- la comunicazione di Snam del 7 gennaio 2026 (prot. Autorità 869 dell’8 gennaio 2026);
- la comunicazione dell’Autorità del 20 gennaio 2026 (prot. Autorità 4129 di pari data);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 30 gennaio 2026 (prot. Autorità 7414 del 2 febbraio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale con la deliberazione ARG/gas 45/11, successivamente sostituita dal TIB, applicato a decorrere dal 1° dicembre 2011;
- con la deliberazione 490/2025/R/gas, l’Autorità ha adottato disposizioni relative ai crediti non riscossi da Snam afferenti alle partite economiche del bilanciamento, insorte nel periodo 1° dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
- in particolare, il punto 1 della deliberazione 490/2025/R/gas ha dato mandato alla Cassa di erogare a Snam (in qualità di responsabile del bilanciamento) un importo pari a euro 26.814.537,42, determinato come differenza tra le partite economiche:

- a) che Cassa deve erogare a Snam, relative ai crediti del bilanciamento non riscossi non ancora versati come rideterminati in esito alla sentenza 1630/2020; e
- b) che Snam deve versare alla Cassa relative agli importi recuperati a seguito dei riparti delle procedure fallimentari che hanno interessato i soggetti creditori e all'IVA,

comprensivi degli interessi reciprocamente maturati dalle medesime partite economiche applicando il tasso di interesse legale;

- le partite di cui alla precedente lettera b) comprendono anche l'importo recuperato da Snam in esito alla procedura fallimentare di Exergia S.p.A. (di seguito: Exergia) e i relativi interessi;
- con comunicazione 7 gennaio 2026, Snam ha richiesto alla Cassa la restituzione dell'importo relativo al credito per il servizio di bilanciamento recuperato nei confronti di Exergia, pari a euro 3.954.810,31, in quanto tale importo (a detta di Snam) è stato erroneamente comunicato dalla stessa Snam ai fini della determinazione dell'importo di cui al punto 1 della deliberazione 490/2025/R/gas, essendo già stato versato da Snam alla Cassa in data 23 gennaio 2024; analogamente, Snam ha altresì chiesto alla Cassa la restituzione dei relativi interessi, pari a euro 123.466,50, calcolati da Snam applicando il tasso d'interesse legale per il periodo che va dal 1° febbraio 2024 al 31 maggio 2025;
- con comunicazione 20 gennaio 2026, la Direzione Mercati Energia ha richiesto a Cassa di confermare:
 - l'effettivo incasso dell'ammontare relativo ai crediti recuperati in esito alla procedura fallimentare di Exergia, nonché la data di valuta nella quale il trasferimento è stato eseguito;
 - che tale partita economica coincida con quella indicata da Snam nella comunicazione del 7 aprile 2025 fra gli importi recuperati dai riparti fallimentari afferenti al credito riconosciuto con la deliberazione 608/2015/R/gas e ancora da versare alla Cassa;
 - che, pertanto, tale partita economica (contrariamente a quanto disposto con la deliberazione 490/2025/R/gas) non avrebbe dovuto essere detratta dalle partite economiche spettanti a Snam e relative ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1° dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
- con comunicazione 30 gennaio 2026 la Cassa ha confermato l'avvenuto versamento da parte di Snam dell'importo di euro 3.954.810,31 relativo al credito per il servizio di bilanciamento recuperato nei confronti di Exergia con data valuta 2 febbraio 2024. Con la medesima comunicazione Cassa ha confermato, inoltre, che l'importo incassato coincide con quanto indicato da Snam nella comunicazione del 7 aprile 2025, tra gli importi recuperati dai riparti fallimentari afferenti al credito riconosciuto con la deliberazione 608/2015/R/gas e, alla medesima data, indicati come ancora da versare alla Cassa.

RITENUTO CHE:

- alla luce dei riscontri forniti da Cassa con la comunicazione 30 gennaio 2026, sia necessario che la medesima Cassa restituisca al responsabile del bilanciamento l'importo relativo al credito per il servizio di bilanciamento recuperato nei confronti di Exergia, in quanto già oggetto di versamento da Snam alla Cassa ed erroneamente computato con la deliberazione 490/2025/R/gas, ai fini della determinazione dei crediti non riscossi da Snam afferenti alle partite economiche del bilanciamento, insorte nel periodo 1° dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
- sia, a tal fine, opportuno dare mandato alla Cassa di restituire a Snam l'ammontare di euro 3.954.810,31 unitamente agli interessi maturati a partire dal 1° febbraio 2024 fino alla data di restituzione, applicando il tasso d'interesse legale, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 490/2025/R/gas

DELIBERA

1. di prevedere che la Cassa restituisca a Snam l'ammontare di euro 3.954.810,31, unitamente agli interessi maturati a partire dal 1° febbraio 2024 fino alla data di restituzione, applicando il tasso d'interesse legale, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1 del TIB;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua